

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 01/02/2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2018**

L'anno 2018 addì 01 del mese di febbraio alle ore 12:00 nella sala della Giunta presso la Sede comunale,
convocato per **CONVOCAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Sotto la presidenza dell'Avv. BORDET SARA

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
BORDET SARA	Commissario Straordinario	Presente

Totale Presenti: 1

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 con il quale veniva nominata la dott.ssa Sara Bordet quale Commissario del Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del Consiglio comunale, conferendole i poteri che “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco”;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. N. 285 del 6 dicembre 2017, relativo al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti*

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

DATO ATTO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dal comma 37, art 1 della legge di bilancio per l'anno 2018 del 27 dicembre 2017, n. 205, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 5 marzo 2014 n. 4, avente per oggetto "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale IUC";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 04 febbraio 2015 n. 19, avente per oggetto "Imposta unica comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015";

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134, avente per oggetto "Imposta municipale propria - individuazione delle aree edificabili ai fini del versamento dell'imposta relativa al 2016 da parte dei contribuenti in seguito ad approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale. Applicabilità dei valori individuati per l'attività di accertamento dell'imposta";

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 continuerà ad essere basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'applicazione di una specifica agevolazione a livello statale applicabile ai fini IMU agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta, che richiede una serie di condizioni specifiche per rientrare nell'agevolazione;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e di tutti i terreni agricoli e incolti situati nei Comuni montani, sulla base della classificazione dettata dalla Circolare n. 9/1993, tra cui rientra pienamente il territorio del Comune di Valtournenche;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO	ESENTE
--	---------------



IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	
<p>ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7(PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO)</p> <p>RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA</p> <p>ALIQUOTA</p>	0,93%
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
<p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SE, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI,SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN USO GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL'UFFICIO TRIBUTI E AUTORIZZATI ,</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI,SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN</p>	0,46%



<p>CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO DELLA DURATA DI ALMENO 5 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO, SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI</p>	<p>0,46%</p>
<p>ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3</p>	<p>0,65%</p>
<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D</p>	<p>0,76% - QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO</p>
<p>ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992</p> <p>ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI</p>	<p>0,93%</p>

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO peraltro che, anche per l'anno 2018, il Comune di Valtournenche ritiene di poter disporre l'azzeramento delle aliquote TASI;

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	Esente per legge
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali, come sopra evidenziato, la legge di Bilancio 2018, all'articolo 1, comma 38 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale aveva previsto che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai

sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<u>Utenze domestiche</u>		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/anno)	(€/mq/anno)Quota variabile
1 componente	1,36151	22,52918
2 componenti	1,58842	52,56809
3 componenti	1,75051	67,58755
4 componenti	1,88017	82,60700
5 componenti	2,00984	108,89105
6 o più componenti	2,10709	127,66536

<u>Utenze non domestiche</u>		
Categorie di attività	Quota fissa (€/anno)	Quota variabile(€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16696	0,44117
2. Campeggi, distributori carburanti	0,26190	0,68801



3. Stabilimenti balneari	0,20624	0,54621
4. Esposizioni, autosaloni	0,14077	0,37289
5 Alberghi con ristorante	0,43540	1,14809
6. Alberghi senza ristorante	0,29791	0,78675
7. Case di cura e riposo	0,32737	0,86028
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,36993	0,97687
9. Banche ed istituti di credito	0,18987	0,50209
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,36338	0,95796
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,49760	1,30775
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,34046	0,89284
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,37975	0,99578
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,29791	0,78780



15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,35683	0,93696
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,58447	4,16694
17. Bar, caffè, pasticceria	1,19163	3,13229
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,77914	2,05353
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,85444	2,24891
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,98386	5,22259
21. Discoteche, night club	0,53689	1,41279

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	===
	Saldo Possessore	===
TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO altresì il vigente statuto comunale, approvato con deliberazione n. 29 del 16.05.2005;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 comma h) dello stesso Statuto;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale ;

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 bis, comma 1 della L. R. 54/98 e dell'art. 9, comma 1, lettera d) della L. R. 46/98;

DELIBERA

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA	0,93%



ALIQUOTA	
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
<p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SE, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN USO GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL'UFFICIO TRIBUTI E AUTORIZZATI ,</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO DELLA DURATA DI ALMENO 5 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO , SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON</p>	0,46%
	0,46%



AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI	
ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3	0,65%
ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D	0,76% - QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992	0,93%
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI	

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- DI DARE ATTO che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati deliberati dalla Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	Esente per legge
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare anche per l'anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;
- di approvare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):



<u>Utenze domestiche</u>		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/anno)	(€/mq/anno)Quota variabile
1 componente	1,36151	22,52918
2 componenti	1,58842	52,56809
3 componenti	1,75051	67,58755
4 componenti	1,88017	82,60700
5 componenti	2,00984	108,89105
6 o più componenti	2,10709	127,66536

<u>Utenze non domestiche</u>		
Categorie di attività	Quota fissa (€/anno)	Quota variabile(€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16696	0,44117
2. Campeggi, distributori carburanti	0,26190	0,68801
3. Stabilimenti balneari	0,20624	0,54621
4. Esposizioni, autosaloni	0,14077	0,37289
5 Alberghi con ristorante	0,43540	1,14809
6. Alberghi senza ristorante	0,29791	0,78675



7. Case di cura e riposo	0,32737	0,86028
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,36993	0,97687
9. Banche ed istituti di credito	0,18987	0,50209
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,36338	0,95796
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,49760	1,30775
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,34046	0,89284
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,37975	0,99578
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,29791	0,78780
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,35683	0,93696
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,58447	4,16694
17. Bar, caffè, pasticceria	1,19163	3,13229



18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,77914	2,05353
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,85444	2,24891
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,98386	5,22259
21. Discoteche, night club	0,53689	1,41279

4. DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, dovrà essere rapportata alla superficie dell'immobile ad uso abitativo (senza considerare le pertinenze), determinando il numero dei componenti del nucleo familiare nel modo seguente:
- fino a mq. 35: n. 2 occupanti
 - da mq. 36 a mq. 70: n. 3 occupanti
 - superiore a mq. 70: n. 4 occupanti;
5. DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione. Nel conteggio della parte fissa si terrà conto del numero di componenti dell'utenza domestica a cui è riferita;
- nel caso in cui un medesimo soggetto passivo possieda più unità immobiliari pertinenziali destinate ad uso domestico e in assenza di specifica comunicazione (es. pertinenza dichiarata ai fini ICI e o IMU) alle pertinenze delle unità abitative tenute a disposizione verrà applicata la tariffa per la sola quota fissa, considerando un solo componente.
- Utenze soggette a tariffa giornaliera**
- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
 - Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.



6. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	===
	Saldo Possessore	===
TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

7. DI STABILIRE altresì che l'intero importo della TARI dovuta potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre;
8. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali e/o regionali in merito;
9. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 01 gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
10. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Commissario Straordinario

Avv. BORDET SARA

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA